

La Legge 185/90

La Legge 185/90 (Legge 9 Luglio 1990 n.185) recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" è il frutto di un decennio di pressioni esercitate da vasti settori della società civile che denunciavano le vendite di armi italiane a paesi belligeranti, quali l'Iran e l'Iraq, o comunque soggetti ad embargo internazionale, come il Sud Africa. Il Governo aprì ad un percorso che ha portato appunto alla legge 185 del 1990 ritenuta una tra le più organiche in Europa per quanto riguarda il sistema di norme per il commercio delle armi. Questa legge osserva tre principi:

- a) il commercio è subordinato agli obiettivi di politica estera e difesa dello Stato italiano;
- b) introduce un sistema di controllo da parte del governo con procedure di rilascio di autorizzazioni precedenti la trattativa di compravendita;
- c) recepisce le istanze di trasparenza emerse in sede ONU e istituisce il principio di informazione al Parlamento tramite una relazione annuale che comprende i rapporti dei singoli ministeri interessati, le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione o al transito (azienda fornitrice, materiali esportati, valore e paese destinatario), stabilisce infine delle sanzioni per i vari gradi di violazione della legge.

Nonostante il pregio della legge in se non si riesce ancora ad avere risultati sperati in quanto la legislazione italiana presenta alcune gravi lacune riguardo la produzione e il commercio di armamenti, e riguardo i rapporti con il mondo finanziario in particolare.

1. In primo luogo la L.185/90 si riferisce ai sistemi di armamento, mentre non ha competenza per quanto riguarda le armi leggere, quali pistole, fucili ed altre. La normativa italiana, in quest'ambito, è sicuramente insufficiente. Un dato tanto più allarmante ricordando che l'Italia è tra i primi produttori al mondo di questo tipo di armi. Delle armi che causano moltissime vittime, in particolare nella popolazione civile, tanto nei Paesi non interessati da guerre quanto nei cosiddetti conflitti "a bassa intensità" e nelle guerre che sconvolgono diverse regioni del pianeta.

2. Analogamente in Italia non esiste una legge che consideri in maniera appropriata il ruolo e le responsabilità dei mediatori e *broker* che spesso organizzano e facilitano le transazioni e il commercio degli armamenti, mettendo in contatto venditori e acquirenti. Gli istituti finanziari possono potenzialmente essere coinvolti in tali operazioni, in particolare finanziando il broker o intermediatore.

La normativa non è debole unicamente nel garantire un controllo adeguato rispetto alle operazioni legali, ma presenta delle gravi lacune che addirittura permettono in alcuni casi a trafficanti di armi di utilizzare l'Italia come un "porto franco" da dove organizzare le loro operazioni illegali. L'attuale legge italiana, in pratica, prevede che sia possibile perseguire un trafficante unicamente se le armi transitano fisicamente sul nostro territorio o se esiste una minaccia concreta alla sicurezza italiana, mentre esiste un vuoto normativo un trafficante che operi dall'Italia organizzando transazioni estero su estero.

3. I rapporti tra il mondo finanziario e l'industria degli armamenti sono molteplici. La L.185/90 permette di portare a conoscenza quali sono le banche che intervengono ad esempio nel facilitare le operazioni di import-export di sistemi di armamento e nel permettere i relativi pagamenti. Parliamo di transazioni spesso molto complesse, della durata di diversi anni, e per le quali il ruolo della banca nel gestire il lato

finanziario dell'intera operazione è nell'assicurare transazioni efficienti e rapide è di grande rilevanza.

Nello stesso momento, però, le banche possono intervenire con specifici finanziamenti e linee di credito, erogando mutui, permettendo il pagamento degli stipendi dei lavoratori, garantendo particolari operazioni tramite fidejussioni o lettere di garanzia, e con una pluralità di altri servizi di importanza fondamentale. La maggior parte di queste operazioni non sono rilevate dalla L. 185/90 e non sono soggette ad analoga trasparenza. E' possibile che molti istituti di credito Italiani che negli scorsi anni, sollecitati dalle pressioni dell'opinione pubblica mobilitata dalla campagna Banche Armate si sono impegnati e hanno dichiarato di volere uscire dall'elenco delle "banche armate" ai sensi della stessa L. 185/90 potrebbero continuare a intrattenere stretti rapporti con l'industria degli armamenti.

4. In ultimo, ma è un aspetto fondamentale, nel corso degli anni la L.185/90 è stata progressivamente indebolita, sia con interventi legislativi e interpretazioni restrittive della normativa, sia nella pratica, con ritardi e mancanze nella pubblicazione della relazione. Negli ultimi anni è diventato molto più complesso, se non impossibile, risalire alle singole operazioni di import-export nelle quali sono coinvolte le banche, e in particolari i Paesi e la natura delle transazioni interessate.

Considerati i diversi, pesanti impatti della produzione e del commercio di armamenti, in particolare per i Paesi più poveri, sarebbe auspicabile il massimo livello di trasparenza. Al contrario, questo settore è in qualche modo caratterizzato da un "doppio segreto": all'opacità del mondo bancario e finanziario si somma l'ancora più impenetrabile segreto militare e legato agli enormi interessi strategici legati all'industria della difesa. Ancora, tanto la finanza quanto il commercio di armamenti si muovono ormai su scala globale, mentre le (deboli) normative riguardanti il controllo e la trasparenza, tanto del mondo finanziario quanto di quello dell'industria degli armamenti, sono in massima parte tutt'oggi legate allo Stato-Nazione.

Per maggiori informazioni

Rapporto annuale del presidente del Consiglio:

www.governo.it/Presidenza/UCPMA/Rapporto_annuale_index.html

Ires Toscana: <http://www.irestoscana.it/>

Rete Italiana per il Disarmo: <http://www.disarmo.org/>

Campagna di pressione alle banche armate: <http://www.banchearmate.it/>